



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito con modificazioni della legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 73 del 29 marzo 1994, con il quale è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica

14 gennaio 1994, che disciplina la nomina degli organi dell'Ente Parco, da effettuarsi secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394 del 1991;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il quale stabilisce che il Presidente dell'Ente Parco Nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 34 del 12.02.2020 con cui l'Avv. Leo Autelitano, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, è nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 148 del 21.04.2021 con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTI i successivi decreti del Ministro dell'Ambiente n. 282 del 23.07.2023, n. 242 del 28.07.2023 e n. 313 del 27.09.2023 con i quali è stata integrata la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTA la Deliberazione n. 8 del 27.10.2020, adottata dal Presidente dell'Ente, con i poteri del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, con la quale, tra l'altro, è stata deliberata la stabilizzazione, per l'anno 2020, delle 17 unità di personale LSU e LPU, il cui iter di approvazione non si è concluso con la formale approvazione di questa Amministrazione;

VISTA la Delibera n. 43 del 22.12.2021 adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, relativa al programma triennale del fabbisogno del personale - rimodulazione triennio 2021-2023 – con riferimento alla quale l'iter procedimentale risulta tuttora sospeso in considerazione che da parte dell'Ente Parco non sono pervenute le integrazioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 109160 del 12.05.2022, e da questa Amministrazione con nota prot. n. MITE 79490 del 24.06.2022;

VISTA, la nota prot. n. 126860 del 16.05.2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Direttore dell'Ente Parco, ha nuovamente fornito indicazioni sulla disciplina da seguire ai fini della riformulazione del Piano triennale del fabbisogno, precisando che, soltanto nell'ipotesi in cui l'Ente Parco avesse recepito le osservazioni di cui alla sopra richiamata nota del 12.05.2022 e garantita la neutralità finanziaria delle assunzioni programmate, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020 -2022 sarebbe stato legittimamente assentito;

RILEVATA, in particolare, la grave criticità sotto il profilo organizzativo e gestionale dell'Ente riguardo la concessione di nulla-osta per mobilità volontaria per n. 9 unità di personale su n. 20 dipendenti in organico, in regime di *finanza invariata* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (segnatamente, articolo 14, comma 7, decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012), rientrando l'Ente Parco tra le Amministrazioni soggette alla legislazione sul *turn over*, con conseguente limitazione della capacità assunzionale;

VISTA, al riguardo, la possibilità per l'Amministrazione di provenienza di negare comunque l'assenso nei casi previsti dall'articolo 30, 1° comma, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, segnatamente, nel caso in cui la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento della qualifica corrispondente a quella del richiedente;

VISTO, inoltre, il soprarichiamato procedimento di stabilizzazione di personale LSU e LPU, disposto con Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 8 del 27.10.2020 e l'immissione in ruolo di n. 5 soprannumerari stabilizzati, disposta con Determinazione del funzionario delegato n. 295 del 30.06.2021;

CONSIDERATO che i predetti atti integrano violazioni di norme imperative - segnatamente dell'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - poste a tutela dell'organizzazione dell'Ente Parco e delle relative risorse finanziarie, a valere sulla complessiva spesa pubblica, nonché a presidio della funzionalità dei pubblici uffici nel rispetto dei principi di ottimale utilizzazione delle risorse umane e di razionalizzazione della spesa del personale in vista dell'efficienza dell'azione amministrativa (cfr. articolo 1, comma, 1, richiamato dall'articolo 6, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001, in linea con il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 Cost.);

VISTO l'articolo 36, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che: *“in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni (...)”*, evidenziando, altresì che, *“i contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale”*;

VISTA, da ultimo, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 30.03.2023 con la quale è stato approvato il PIAO comprensivo della sezione relativa al fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025;

VISTA la nota MEF-RGS prot. n. 233424 del 27 settembre 2023, indirizzata a questa Amministrazione e all'Ente Parco, con il quale l'Ente medesimo è stato invitato a procedere alla riformulazione della sezione del PIAO relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2023 - 2025, anche alla luce delle irregolarità già rilevate sui precedenti Piani triennali del fabbisogno di personale;

RILEVATO, pertanto, che l'attività posta in essere dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco non è sorretta dai necessari presupposti di legittimità a presidio del buon andamento dell'azione amministrativa;

RILEVATO, pertanto, che la gestione posta in essere espone l'Ente a eventuali future azioni risarcitorie da parte dei soggetti che hanno beneficiato dell'immissione in ruolo, con successiva eventuale responsabilità erariale a carico dell'Ente medesimo;

CONSIDERATA, per l'effetto, la necessità di ripristinare la corretta *governance* dell'Ente Parco onde assicurarne il regolare funzionamento ed evitare, al contempo, la reiterazione e l'aggravamento del danno erariale, consentendo all'Ente stesso di ricondurre a legittimità l'azione amministrativa e di fornire adeguate ed efficienti risposte per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali;

RILEVATO, al riguardo, che il conferimento dell'incarico di Presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte è di natura fiduciaria per il quale, per giurisprudenza consolidata, non si richiede comunque una valutazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla sua revoca, posto che detto atto, così come il provvedimento di conferimento dell'incarico, di cui rappresenta il *contrarius actus*, può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse all'organo politico, specie se idonee a ripercuotersi sul rapporto fiduciario;

RILEVATO che analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine alla designazione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, attesa la natura fiduciaria anche di tali nomine;

VISTA la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico e, per l'effetto, della sussistenza di un interesse concreto e attuale di procedere alla revoca dell'incarico conferito al Presidente dell'Ente Parco, Dott. Leo Autelitano, in attuazione del potere di vigilanza e controllo previsto dagli articoli 9 e 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con effetto della data di

adozione del presente decreto;

RITENUTO, pertanto, di revocare l'incarico di Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte conferito al Dott. Leo Autelitano con D.M. n. 34 del 12.02.2020;

RITENUTO, altresì, di sciogliere il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, nominato con D.M. n. 148 del 21.04.2021;

RITENUTO, necessario e indispensabile procedere al commissariamento dell'Ente Parco al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e il perseguimento degli obiettivi istituzionali cui il Parco è preposto;

VISTO il *curriculum vitae* e il profilo professionale dell'Architetto Renato CARULLO;

RITENUTO, pertanto, il profilo dell'Architetto Renato CARULLO coerente con il mandato da conferire, poiché in grado di realizzare correttamente l'interesse pubblico e le esigenze dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

VISTI gli articoli 9 e 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i. recante "Disposizione in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTE le autodichiarazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sottoscritte dall'interessato ed acquisita la certificazione a comprova;

RITENUTO, pertanto, di nominare l'architetto. Renato CARULLO con funzione di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, nominato con D.M. n. 34 del 12.02.2020, è revocato dall'incarico con effetto dalla data di adozione del presente decreto.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, nominato con D.M. n. 148 del 21.04.2021 ed integrato con D.M. n. 282 del 23.07.2023, D.M. n. 242 del 28.07.2023 e D.M. n. 313 del 27.09.2023 è sciolto con effetto dalla data di adozione del presente decreto.

3. I suddetti Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono revocati con effetto dalla data di adozione del presente decreto.

Articolo 2

1. L'architetto Renato CARULLO è nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e investito, per la durata di n. 6 (sei) mesi e, comunque, non oltre la nomina degli organi dell'Ente Parco medesimo, delle funzioni riservate dalla vigente disciplina normativa al Presidente e al Consiglio Direttivo del Parco.

2. La durata della nomina di cui al precedente comma 1 potrà essere prorogata, ove alla

scadenza del periodo ivi indicata, non risulti concluso il procedimento preordinato all'insediamento del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin